



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/MCF

Rif. Prot. n. del

Alle Autorità di sistema portuale
(come da elenco indirizzi)
E, p.c. Assoport
info@assoport.it

Oggetto: Articolo 6, comma 4, lett.c) della legge n. 84/94. Servizi di interesse generale.

Come è noto il decreto legislativo n. 232 del 2017 ha modificato il testo della disposizione citata in oggetto, abrogando la previsione secondo la quale i servizi di interesse generale erano individuati con decreto ministeriale, e abrogando espressamente il decreto ministeriale 14.11.1994; deve conseguentemente ritenersi caducato anche il decreto del 4 aprile 1996 che aveva integrato l'elenco dei servizi individuati, aggiungendo il servizio ferroviario.

La disciplina dei servizi che derivava dall'applicazione dei citati decreti, che inizialmente aveva anticipato modalità di affidamento non ancora generalizzate nell'ordinamento italiano, risultava ormai superata, tenuto conto dell'evoluzione che si è registrata da allora fino ad oggi in materia di affidamento e regolamentazione dei servizi. In particolare le disposizioni di provenienza europea (sia quelle per settori specifici, sia quelle in materia di liberalizzazioni e infine il nuovo codice degli appalti che disciplina anche le concessioni di servizi), recepite nell'ordinamento nazionale, se da un lato hanno prodotto l'effetto di ridurre il novero dei servizi elencati nei citati provvedimenti con il rischio di illegittimità dell'attività svolta dalle Adsp in applicazione degli stessi, dall'altro però consentono modalità di gestione più ampie e diverse rispetto alla sola concessione.

4

9

Si evidenzia che in merito al superamento di tale disciplina il Consiglio di Stato, nell'ambito del parere n. 1668/2017 reso sullo schema di decreto legislativo correttivo della riforma portuale, si è espresso favorevolmente stante "la sopravvenuta obsolescenza di questa previsione rispetto alle normative di settore", suggerendo anche la necessità di procedere all'abrogazione del decreto in data 14.11.1994.

Quanto ai servizi che nel corso del tempo hanno subito una diversa disciplina si può fare l'esempio del servizio idrico, entrato nelle competenze degli enti locali con il decreto legislativo n. 152/2006 (si veda sul punto la sentenza del TAR Toscana n. 933 del 2017 : "Il servizio idrico portuale, infatti, non è più una materia speciale regolata dal DM 14.11.1994-...- in quanto prevale il d.lgs. n. 152/2006 quale norma legislativa posteriore che ridisciplina l'intera materia del servizio idrico integrato...); quello della raccolta rifiuti che, se prodotti dalle navi hanno una disciplina specifica sempre di provenienza comunitaria, mentre se si tratta di rifiuti prodotti in porto le competenze sono anche in questo caso ormai affidate agli enti locali.

Dal nuovo quadro normativo risulta che l'attività di affidamento di servizi in concessione di competenza dell'AdSP riveste ormai un ruolo residuale, dovendosi escludere quei servizi che per legge appartengono alla competenza di altre Autorità (Autorità marittima, enti locali, ecc.) e, per espressa previsione dell'articolo 6, comma 4, lett. c) della legge n. 84/94, le operazioni e i servizi portuali.

Potrebbero permanere nelle competenze di codeste Autorità i servizi da rendere alla generalità degli utenti portuali quali, ad esempio, quelli di illuminazione delle parti comuni o il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei. Nulla esclude, peraltro, che altri servizi, non elencati nei decreti ministeriali abrogati, ma rientranti nelle competenze di codeste Autorità, possano essere affidati in concessione o svolti con le altre modalità consentite dalla legge.

In conclusione la modifica normativa in questione ha consentito di ricondurre nei legittimi ambiti di competenza e organizzativi alcuni servizi, di inquadrare più correttamente il tipo di contratto da porre in essere per la loro gestione (non necessariamente la concessione) e di scegliere, nel rispetto della normativa vigente, modalità organizzative diverse ai fini della loro prestazione.

h

1
9

Nell'impossibilità di comporre a priori un quadro dei vari servizi e delle relative modalità di affidamento, sia per la particolarità di ogni singola realtà portuale, sia per la complessità e molteplicità della normativa vigente nei vari settori relativi ai servizi, codeste Autorità dovranno di volta in volta valutare se l'attività che intendono disciplinare rientri nelle loro competenze istituzionali e, in caso affermativo, se sia qualificabile come servizio di interesse generale, se vi sia domanda da parte della generalità dei potenziali utenti presenti in porto tale da giustificare la presenza del servizio stesso, e, quindi, anche con riferimento al regime di mercato al quale assoggettare il servizio, individuarne le modalità organizzative alla luce delle vigenti disposizioni in materia, tra le quali, per l'espresso richiamo fatto dal comma 10 del citato articolo 6, il decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii..

Si richiama l'attenzione sull'articolo 8 del nuovo codice dei contratti pubblici che prevede che gli affidamenti non sono soggetti al codice stesso se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Pertanto, qualora il regime di mercato non possa essere, per ragioni che devono essere espressamente esplicitate, quello della libera concorrenza, l'affidamento deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

